

Corte d'appello di Catania

Sezione della persona della famiglia e dei minorenni

Il consigliere [REDACTED]

Vista la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Ragusa, depositato presso la Cancelleria della Corte il 08./04/2025 nei confronti [REDACTED]

Sciogliendo la riserva odierna all'esito della audizione del richiedente protezione e considerate le ragioni esposte dal di lui difensore d'ufficio avvocato avv. [REDACTED]

OSSERVA

Va rilevata preliminarmente la tempestività della richiesta di convalida, atteso che il provvedimento di trattenimento è stato trasmesso a questa Corte il giorno 08.04.2025 ore 13.45, sicché risultano osservati i termini di cui all'art. 14 del D.Lgs 286/98, co. 1 bis, richiamato dall'art. 6, co. 5, del d.lgs 142/2015 atteso che il provvedimento di convalida è stato comunicato a questo Ufficio entro le 48 ore dalla notifica all'interessato avvenuta il 07/04/2025 alle ore 15.10, come risulta agli atti.

La convalida in esame ha ad oggetto il trattenimento di un cittadino straniero, in precedenza titolare di permesso di soggiorno, che avrebbe dichiarato di avere intenzione di avanzare domanda di riconoscimento della protezione internazionale, a seguito di non accoglimento del rinnovo del permesso di soggiorno in data 19/11/2024 e del conseguente provvedimento di espulsione del Prefetto di Ragusa del 23/01/2025.

Ciò comporta, quanto alla procedura di convalida, la competenza della Corte d'appello di Catania a norma dell'art. 5 bis d.l. 17/02/2017 n. 13 come introdotto dalla legge 187/2014, considerato il tenore della norma che fa riferimento alla Corte ove ha sede il questore della cui richiesta di trattenimento si tratta (*"per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida"*)

Affermata la competenza di questa Corte, si osserva che la misura oggetto di convalida è un c.d. trattenimento per "pericolosità", ossia relativo ad uno straniero che - già trattenuto in un Centro per i

Rimpatri (C.P.R.) per effetto di un provvedimento di espulsione adottato ex art. 13 comma 2 lett b) t.u. immigrazione - ha manifestato l'intenzione di avanzare domanda di protezione internazionale. Orbene, all'esito dell'esame degli atti trasmessi dalla Questura e dell'odierna audizione dell'interessato, avvenuta alla presenza dell'interprete di lingua araba nominato e del difensore d'ufficio, reputa il giudicante che non sussistano i presupposti richiesti ai sensi di legge per la convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b, c e d del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142).

In particolare, si osserva che:

- 1) Con riguardo al presupposto di cui all'art 6 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nella documentazione allegata dalla Questura si riportano i seguenti precedenti di Polizia: destinatario di un DAC.Ur; sottoposto ad arresto in flagranza per il reato di resistenza a PU; oggetto di avviso orale da parte del Questore della Provincia di Ragusa; deferito per furto aggravato e per evasione; denunciato il 13.04.2023 per rifiuto di indicazioni sulla propria identità; posto agli arresti domiciliari per il reato di rapina e lesioni personali nell'anno 2023.

Deve quindi rilevarsi come dalla documentazione in atti non risulti alcuna condanna penale né procedimento penale pendente a carico del trattenuto per i reati di cui sopra, emergendo pertanto un quadro probatorio alquanto scarno e privo di riscontri e, per quanto consta, tale da non destare particolare allarme sociale e da indurre a ritenere acclarata la pericolosità sociale del trattenuto, il quale, da parte sua, ha dichiarato di essere stato arrestato nel 2023 a seguito di una rissa con alcuni connazionali e di essere stato agli arresti domiciliari per mesi sei e di non aver mai avuto altri problemi con la giustizia. In difetto di adeguate allegazioni da parte dell'Ufficio richiedente, che anche a richiesta di chiarimenti in sede di udienza non è stato in grado di fornire, come suo onere, ulteriori riscontri a supporto della richiesta di convalida, non risultano elementi atti a suffragare la dedotta pericolosità sociale del trattenuto;

- 2) Con riferimento all'art. 6 comma 2 lett. d del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142), si rileva inoltre che i [REDACTED]

è titolare di passaporto n. h169822 rilasciato dalle competenti Autorità Tunisine in data 04.09.2020 e in corso di validità, con scadenza in data 03.09.2025, ha dichiarato:

- di risiedere a Modica [REDACTED] assieme al padre [REDACTED] da circa dieci anni; - di lavorare regolarmente dal lunedì al venerdì come bracciante agricolo presso l'Azienda agricola [REDACTED] e di percepire regolare retribuzione;
- di rientrare ogni anno per circa un mese nel paese di origine per vacanza e di essere sostanzialmente dedito al suo lavoro assieme al padre;

-di essersi recato alla Questura per effettuare i rilievi dattiloscopici al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno e di essere stato ivi trattenuto;

- di non aver richiesto la protezione internazionale, cosa che gli era stato suggerito di fare da un avvocato che aveva contattato suo padre, e di avere sottoscritto il verbale sottopostogli dalla Questura in assenza di interprete di lingua araba senza averne ben compreso il contenuto.

Dalle circostanze sopra riferite, emerge quindi il radicamento del giovane [REDACTED] sul territorio ragusano, ove ha un domicilio stabile ed un lavoro di tal che appare sostanzialmente il pericolo di fuga del predetto.

Ancora, va quindi evidenziato il difetto di proporzionalità della misura del disposto trattenimento presso il CPR, risultando applicabili le misure alternative di cui all'art. 14, comma 1 bis, del D.Lgs. 286/1998, avendo il soggetto un domicilio stabile ove poter essere rintracciato.

Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 comma 2 lett.b), c) e d) d.lgs. 142/2015 .

PQM

NON CONVALIDA il trattenimento disposto nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] disposto dal Questore di Ragusa., ai sensi degli artt. 6 comma 2 lett. d e 3 d.lgs. 142/2015, in data 12.11.2024.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catania il 09.04.2025

Il Consigliere

[REDACTED]